

0010385-28/04/2016-DGSAF-CDD UO-P
 <Spazio riservato per l'apposizione
 dell'etichetta di protocollo>



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
 VETERINARI


Ufficio VI

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

Allegati: 2

VIA P.E.C.



Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato all'agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano

E p.c.

Al Comando dei Carabinieri per la Salute (NAS)

Al Centro di riferimento nazionale per il benessere animale
 C/O Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
 ed Emilia-Romagna

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

All'Associazione Italiana Allevatori (AIA)
segreteria@aia.it

All'ASSOAVI
info@assoavi.it

Alla Confederazione italiana agricoltori
dipartimento.agroalimentare.territorio@cia

Alla Coldiretti
areaeconomica@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it

Alla CONFAGRICOLTURA
polcom@confagricoltura.it

All'Unione Nazionale Avicoltori (UNA)
una@iol.it

OGGETTO: Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2016 – protezione dei polli allevati per la produzione di carne (d.lgs 181/10) – monitoraggio del benessere animale al macello

Come già anticipato nella nota prot. DGSAF n. 4213 del 19/02/2016 e come concordato nella riunione tenutasi il 1 febbraio u.s. in video conferenza con alcune di codeste Regioni, è necessario esplicitare alcune modalità operative per l'attuazione del monitoraggio in oggetto, anche in aggiornamento del PNBA 2013 (nota DGSAF n. 15281-P01/08/2013). Pertanto, questo Ministero, in collaborazione con il Centro riferimento nazionale per il benessere

animale (c/o L'IZS della Lombardia ed Emilia Romagna) e con l'intento di armonizzare l'attività in questione ha:

1) aggiornato e corretto la “tabella di monitoraggio del benessere dei polli al macello” (ex allegato 4 della nota DGSAF n. 15281-P01/08/2013), sostituendola con la “**tabella lesioni da rilevare al macello**” (ALLEGATO 1) unita alla presente nota e di seguito denominata “tabella”;

2) creato un foglio Excel per il “**calcolo del TMG e TMCG**” dedicato agli allevatori/detentori di animali (scaricabile dal sito www.izsler.it, come di seguito meglio specificato);

3) elaborato un **diagramma di flusso** (ALLEGATO 2) che definisce in modo schematico le responsabilità e le modalità operative del proprietario/allevatore, del veterinario ufficiale del macello e del veterinario ufficiale dell'azienda di provenienza degli animali;

4) messo a punto una “applicazione” per smartphone denominata “**IZSLER – Controllo allevamenti**” (scaricabile dal sito www.izsler.it, come di seguito meglio specificato e disponibile su “google play”), dedicata ai veterinari ufficiali del macello, ma eventualmente fruibile da altri operatori della filiera, che permette, a seguito dell'inserimento dei dati necessari, di calcolare automaticamente tutti i parametri richiesti nella tabella, nonché l'archiviazione dei risultati.

Tutto il materiale suddetto è scaricabile dal sito web www.izsler.it attraverso il seguente percorso: Home Page » Centri di riferimento » Centro di riferimento nazionale per il benessere animale » Materiale per la formazione » Benessere del pollo da carne.

Relativamente al punto 1) si specifica che la tabella descrive i parametri e i rispettivi valori “soglia di allarme” che il veterinario Ufficiale al macello deve valutare al momento in cui riceve un gruppo di polli allevati in deroga.

Come definito dalla normativa, **per i soli polli da carne allevati in deroga**, il gruppo di polli inviato al macello sarà accompagnato, oltre che dal previsto documento relativo alle “Informazioni sulla Catena Alimentare” (ICA) (ai sensi del reg CE 853/2004-Allegato II, sez. III), anche dai seguenti dati rilevati in azienda e divisi per capannone di provenienza degli animali:

- a) tasso di mortalità giornaliera (TMG);
- b) tasso di mortalità giornaliera cumulativa (TMCG);
- c) ibrido o razza dei polli;
- d) dati registrati ai sensi del d.lgs 181/10, allegato I, punto 11.

Inoltre, l'eventuale superamento della soglia di allarme del TMCG (come definita nella tabella) deve essere dichiarato dall'allevatore sul documento ICA, "spuntando" la voce "vi sono informazioni pertinenti da riferire relativamente ai punti" e specificando il valore di TMCG rilevato. Il veterinario aziendale, dovrà/potrà dichiarare sullo stesso modello ICA il motivo presunto o comprovato del superamento del valore soglia del TMCG.

Il veterinario ufficiale al macello, una volta ricevuto il gruppo di animali e i documenti di cui sopra, dovrà:

- prendere atto del TMGC dichiarato sul documento ICA;
- rilevare la mortalità all'arrivo (DOA);
- valutare le condizioni generali degli animali.

Qualora uno dei primi due valori eccedesse la corrispettiva "soglia di allarme" prevista dalla tabella, oppure qualora si ravvisassero carenze nelle condizioni generali degli animali, il veterinario ufficiale del macello deve avviare gli ulteriori accertamenti di benessere animale e, pertanto, deve valutare anche:

- lo scarto igienico sanitario (SIS);
- le lesioni podali (FPL).

A seguito di questa ulteriore verifica, qualora uno dei due valori (SIS o FPL) superasse la corrispettiva "soglia di allarme", il veterinario ufficiale al macello deve, senza indugio, inviare le comunicazioni di "scarso benessere" previste dal d.lgs 181/10, allegato III, punto 3, secondo le modalità e con il modello previsto dal Decreto del Ministero della Salute, 4 febbraio 2013, articolo 4.

Il presente procedimento è schematicamente riportato anche nel "diagramma di flusso" (ALLEGATO 2) della presente nota.

In riferimento alle comunicazioni di "scarso benessere" si precisa che, come definito nel PNBA 2013, tre segnalazioni sono condizione sufficiente alla revoca della deroga ad allevare a densità superiori e non sono in alcun modo correlate a un arco temporale. Pertanto, ove si presentino tre comunicazioni di "scarso benessere", la Azienda USL competente per il territorio dovrà revocare la deroga ad allevare a densità superiori a 33 kg/mq. Tale deroga non potrà inoltre essere rilasciata per almeno un anno e per essere nuovamente concessa, l'allevatore, una volta superato tale arco temporale, dovrà avviare nuovamente l'iter previsto dal d.lgs 181/10.

Nelle tre segnalazioni di "scarso benessere" non vanno ricomprese mortalità anomale non correlate a indicatori diversi da quelli relativi al benessere animale.

Si specifica che l'eventuale revoca della deroga verrà fatta per il capannone interessato dalla comunicazione di "scarso benessere"

Infine, si ravvisa che il Centro di referenza nazionale per il benessere animale ha fatto nuovamente presente che ad oggi scarseggiano le comunicazioni inviate allo stesso in merito ai certificati di formazione rilasciati dalle Aziende USL agli allevatori/detentori formati ai sensi del d.lgs 181/10. Pertanto, come già richiesto nel PNBA 2015 (nota prot. DGSAF 0016287-P-19/06/2015), si ribadisce la necessità di fornire al Crenba l'elenco dei certificati di formazione rilasciati dalle Aziende USL al fine di poter costituire un elenco che in tempo reale ci dia la possibilità di conoscere la situazione del territorio in merito all'argomento, anche in vista di un'eventuale comunicazione di tali dati alla Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento:

dott. Antonio Ferraro email: a.ferraro@sanita.it

dott Ugo Santucci

Indicatori di condizioni di scarso benessere

Tabella lesioni da rilevare al macello.

	Rilievo post mortem	Soglia allarme
1	Tasso Mortalità cumulativa giornaliera (TMCG)*	$2 + 0,12 X \text{ gg.}\%$
2	Mortalità all'arrivo (DOA)**	1,5%
3	Condizioni degli animali alla visita ante-mortem	
	FILTRO	
4	Scarto igienico-sanitario	2%
5	Lesioni Podali (FPL) ****	100

Se il modello di scorta riporta una mortalità cumulativa $\geq 2 + 0,12 X \text{ gg.}\%$
oppure

si sospetta un DOA $\geq 1,5\%$,

oppure

alla visita ante-mortem presso il macello gli animali si presentano in condizioni tali da fare sospettare un mancato rispetto delle norme del benessere animale in allevamento il veterinario ufficiale dispone:

1. il rilievo dello scarto igienico sanitario sulla partita (punto 3 della tabella)
2. il rilievo delle lesioni podali su un campione di 200 zampe****

* TMCG = somma dei tassi di mortalità giornaliera.

** DOA dato che il valore preciso si ha solo a fine carico si procede a ulteriori indagini se si sospetta un risultato $\geq 1,5\%$.

*** Lesione plantare tipo "0", caratterizzata da leggera depigmentazione;

lesione plantare tipo "1", caratterizzata dalla presenza di croste occupanti non più del 50% della zona stessa;

lesione plantare tipo "2", caratterizzata da ampie croste occupanti più del 50% dell'intera superficie (sono classificate allo stesso modo quelle zampe le cui croste, oltre ad occupare la zona plantare, si estendono anche alle dita).

$$\text{Formula} = \frac{\text{Tipo 0} \times 0 + \text{Tipo 1} \times 0,5 + \text{Tipo 2} \times 2}{\text{Numero di plantari controllati (200)}} \times 100 = X$$

Numero di plantari controllati (200)

PROCEDURA DI UTILIZZO DELLA TABELLA DI INDICATORI DI CONDIZIONI DI SCARSO BENESSERE E FLUSSO INFORMAZIONI

1) Calcolo della mortalità in azienda

IL CReNBA , mette disposizione degli allevatori e dei veterinari un foglio di calcolo (Excel) per il calcolo del TASSO di MORTALITA' GIORNALIERA (TMG) e TASSO di MORTALITA' GIORNALIERA CUMULATIVO (TMGC) per singolo capannone. Il foglio è in grado di mostrare anche le situazioni di allarme per il tasso di mortalità.

2) Al momento della spedizione degli animali:

il proprietario/detentore si deve assicurare che la documentazione che accompagna il gruppo includa TMG, TMGC, ibrido o razza dei polli in oggetto ed il capannone di origine.


A tale fine allega al documento di scorta il foglio di lavoro CReNBA o le schede di registrazione del capannone in esame debitamente compilate.

Se la soglia del TMGC è stata superata, l'allevatore lo dichiara sul documento di accompagnamento al macello (dichiarazione ai sensi del reg CE 853/2004-Allegato II sez. III). (in questo caso il veterinario aziendale/ufficiale allega al documento di accompagnamento al macello una dichiarazione del motivo di tale superamento)

3) All'arrivo al macello: il veterinario ufficiale del macello prende atto del **TMGC**, valuta il Numero Di Morti All'arrivo (**DOA – Dead On Arrival**) e le condizioni generali degli animali, se **DOA** $\geq 1,5\%$ o condizioni generali negative (**CG-**) procede con la valutazione dello Scarto Igienico-Sanitario(**SIS**) e dello Score Delle lesioni Podali (**FPL – Footh Pad Lesions**), avvalendosi eventualmente dell'applicativo sviluppato dal CRENBA, disponibile per dispositivi portatili Android.

4) Comunicazione di mancato benessere. Se sussistono situazioni riferibili a mancato benessere identificate con il superamento delle soglie definite nella Tabella (**SIS** $\geq 2\%$ o **FPL** ≥ 100), il Veterinario ufficiale del macello invia segnalazione al Veterinario ufficiale di allevamento e al proprietario/detentore. A tale fine utilizza un modello con le caratteristiche di cui all'appendice dell'allegato I del Reg. CE 2074/2005.

5) Presenza d'atto della comunicazione: Il Veterinario ufficiale di allevamento verifica la situazione e prende i dovuti provvedimenti come previsto dalla Direttiva sulla base della **segnalazione** e la sua valutazione retrospettiva. Effettua prescrizioni ed eventuali sanzioni (anche ai sensi del Reg. CE 882/2004) e dispone la segnalazione al proprio distretto (3 segnalazioni = sospensione deroga)



Proprietario/
detentore

Veterinario Ufficiale macello

Veterinario Ufficiale azienda

- VU: veterinario ufficiale
- TMG: tasso di mortalità giornaliero
- TMGC: tasso di mortalità giornaliero cumulativo
- DOA: morti all'arrivo
- SIS: scarto igienico sanitario
- FPL: score lesioni podali
- CG-: condizioni generali degli animali negative
- CG+: condizioni degli animali positive
- BA: benessere animale

